Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 74° — **Roma - Giovedì, 9 febbraio 1933 - Anno XI** — **Numero 33**

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1932

1933

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 22 dicembre 1932, n. 1946.
Conversione in legge del R. decreto-legge 25 agosto 1932, n. 1130, che ha dato esecuzione alle Convenzioni stipulate a Ginevra il 7 giugno 1930 fra l'Italia ed altri Stati per l'unificazione del diritto cambiario.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 25 agosto 1932, n. 1130, che ha dato esecuzione alle Convenzioni stipulate a Ginevra il 7 giugno 1930 fra l'Italia ed altri Stati per la unificazione del diritto cambiario.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.

LEGGE 22 dicembre 1932, n. 1947.
Conversione in legge del R. decreto-legge 25 agosto 1932, n. 1030, che ha dato esecuzione all'Accordo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione italo-romeno del 25 febbraio 1930 ed Atti annessi, Accordo ed Atti firmati in Roma il 24 agosto 1932.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 25 agosto 1932, n. 1030, che ha dato esecuzione all'Accordo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione italo-romeno del 25 febbraio 1930 ed Atti annessi, Accordo ed Atti firmati in Roma il 24 agosto 1932.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.

LEGGE 22 dicembre 1932, n. 1948.
Conversione in legge del R. decreto-legge 16 settembre 1932, n. 1236, che ha dato esecuzione all'Atto addizionale e alla Convenzione internazionale del 23 ottobre 1924, concernente il trasporto delle merci per ferrovia (C.I.M.).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 16 settembre 1932, n. 1236, che ha dato esecuzione all'Atto addizionale alla Convenzione internazionale del 23 ottobre 1924, concernente il trasporto delle merci per ferrovia (C.I.M.).

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 22 dicembre 1932, n. 1949.
Conversione in legge del R. decreto-legge 19 marzo 1932, n. 816, che ha dato esecuzione all'Accordo italo-ungherese sull'esportazione, con annesso e relativi protocolli, firmati in Roma il 23 febbraio 1932.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 19 marzo 1932, n. 816, che ha dato esecuzione all'Accordo italo-ungherese sull'esportazione, con annesso e relativi protocolli, firmato in Roma il 23 febbraio 1932.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI — JUNG — ACERBO — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 22 dicembre 1932, n. 1950.
Conversione in legge del R. decreto-legge 22 luglio 1932, n. 928, che ha dato esecuzione ai seguenti Accordi italo-austriaci: a) Accordo firmato a Vienna, mediante scambio di note, il 23 marzo 1932, al fine di modificare l'Accordo del 30 dicembre 1931 per regolare i pagamenti relativi agli scambi commerciali italo-austriaci; b) Accordo firmato a Vienna il 7 luglio 1932, per la liquidazione del saldo della stanza di compensazione italo-austriaca.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 22 luglio 1932, n. 928, che ha dato esecuzione ai seguenti Accordi italo-austriaci:

a) Accordo firmato a Vienna, mediante scambio di note, il 23 marzo 1932, al fine di modificare l'Accordo del 30 dicembre 1931, per regolare i pagamenti relativi agli scambi commerciali italo-austriaci;

b) Accordo firmato a Vienna il 7 luglio 1932, per la liquidazione del saldo della stanza di compensazione italo-austriaca.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 22 dicembre 1932, n. 1951.
Conversione in legge del R. decreto-legge 17 novembre 1932, n. 1474, che ha dato esecuzione al Protocollo firmato a Roma l'11 novembre 1932, per l'applicazione dell'Accordo del 7 luglio 1932, concernente la liquidazione del saldo della stanza di compensazione (clearing) italo-austriaca.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 17 novembre 1932, n. 1474, che dà esecuzione al Protocollo stipulato in Roma, l'11 novembre 1932, fra l'Italia e l'Austria, per l'applicazione dell'Accordo del 7 luglio 1932, concernente la liquidazione del saldo della stanza di compensazione (clearing) italo-austriaca.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 22 dicembre 1932, n. 1952.

Conversione in legge del R. decreto-legge 26 maggio 1932, n. 782, che ha dato approvazione all'Emendamento all'art. 393 del Trattato di Versailles ed agli articoli corrispondenti degli altri Trattati di pace, adottato dalla Conferenza internazionale del lavoro nella sua quarta sessione (Ginevra 18 ottobre-3 novembre 1922).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 26 maggio 1932, n. 782, che ha dato approvazione all'Emendamento all'articolo 393 del Trattato di Versailles e agli articoli corrispondenti degli altri Trattati di pace, adottato dalla Conferenza internazionale del lavoro nella sua quarta sessione (Ginevra 18 ottobre-3 novembre 1922).

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO 19 gennaio 1933, n. 24.

Autorizzazione al comune di Taranto a riscuotere le imposte di consumo con la tariffa della classe B.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 27 del testo unico per la finanza locale, approvato con Nostro decreto 14 settembre 1931, n. 1175;
Vista la domanda avanzata dal comune di Taranto per avvalersi della disposizione suaccennata;
Udito il parere della Commissione centrale per la finanza locale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comune di Taranto è autorizzato a riscuotere, fino al 31 dicembre 1936, le imposte di consumo con le aliquote stabilite per la classe *B*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 329, foglio 35. — MANCINI.

REGIO DECRETO 19 gennaio 1933, n. 25.

Autorizzazione al comune di Aviano a riscuotere le imposte di consumo con la tariffa della classe G.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 11, 26 e 95 del testo unico per la finanza locale, approvato con Nostro decreto 14 settembre 1931, n. 1175;
Visto il R. decreto 16 aprile 1932, n. 324, e l'annessavi tabella contenente i dati del settimo censimento generale della popolazione del Regno;
Udito il parere della Commissione centrale per la finanza locale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comune di Aviano è autorizzato a riscuotere, fino al 31 dicembre 1934, le imposte di consumo entro i limiti stabiliti per i Comuni della classe *G*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 329, foglio 34. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 gennaio 1933, n. 26.

Disposizioni relative all'applicazione della legge 20 dicembre 1932, n. 1626, recante provvedimenti inerenti ai quadri del Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Vista la legge 20 dicembre 1932, n. 1626, recante provvedimenti inerenti ai quadri del Regio esercito;

Visto il R. decreto 5 gennaio 1933, n. 1, concernente le prove per l'avanzamento anticipato dei capitani e dei tenenti del Regio esercito;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di regolare le norme relative all'avanzamento anticipato dei capitani anziani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, che già hanno superato gli esperimenti per l'avanzamento prescritti dalla legge 11 marzo 1926, n. 398;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Per la prima applicazione della legge 20 dicembre 1932, n. 1626, i capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, che, trovandosi nelle condizioni previste dal capo I della legge stessa, siano ammessi — con le norme fissate dal R. decreto n. 1 del 5 gennaio 1933 — alle prove per l'avanzamento anticipato per esami, saranno dispensati dal sostenere le prove stesse se già superarono gli esperimenti prescritti dalla legge 11 marzo 1926, n. 398, e riportarono un punto non inferiore ai 14/20.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 329, foglio 48. — MANCINI.

REGIO DECRETO 26 gennaio 1933, n. 27.

Norme per l'attuazione della legge 22 dicembre 1932, n. 1674, che concede benefici a favore degli ex combattenti, dei benemeriti della causa nazionale e dei legionari fiumani per l'esercizio della professione forense.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 2 della legge 22 dicembre 1932, n. 1674;

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Agli effetti dell'equiparazione agli ex-combattenti, preveduta nel secondo comma dell'art. 1 della legge 22 dicembre 1932, n. 1674, il possesso dei requisiti occorrenti dev'essere provato:

a) da coloro che parteciparono alla Marcia su Roma mediante il brevetto rilasciato dal Direttorio nazionale del Partito Nazionale Fascista;

b) dagli iscritti al Partito Nazionale Fascista anteriormente al 31 ottobre 1922 mediante attestazione del segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della provincia in cui risiede l'iscritto, ratificata dal Direttorio nazionale e contenente l'indicazione dell'anno, del mese e del giorno dell'iscrizione;

c) da coloro che militarono nelle legioni fiumane mediante il foglio di congedo relativo a tale qualità od altro documento equipollente rilasciato dalle autorità del luogo e del tempo, ovvero mediante gli stati di servizio od i fogli matricolari, nei quali siano state riportate le annotazioni relative al periodo di servizio prestato nelle formazioni fiumane, ovvero anche mediante attestazione del Comando del distretto militare a cui l'interessato appartiene, rilasciata in base agli anzidetti stati di servizio e fogli matricolari.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 329, foglio 61. — MANCINI.

REGIO DECRETO 9 gennaio 1933.

Dichiarazione di pubblica utilità delle opere di sistemazione del raccordo ferroviario del magazzino della ditta Giuseppe Rössler di Bolzano alla stazione di Bolzano Gries delle ferrovie dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la domanda 8 settembre 1931-IX della ditta Giuseppe Rössler di Bolzano per ottenere che siano dichiarate di pubblica utilità le opere di modificazione e sistemazione del raccordo ferroviario del proprio magazzino adibito all'industria della lavorazione del grano alla stazione di Bolzano Gries delle ferrovie dello Stato;

Viste le planimetrie vistate addì 17 ottobre 1932-X dal Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Visti gli atti di pubblicazione della domanda suddetta contro la quale non sono stati prodotti opposizioni e reclami;

Ritenuto che le opere progettate corrispondono a constatate esigenze di sviluppo dell'industria molitoria esercitata dalla ditta Rössler onde è giustificata la dichiarazione di pubblica utilità per l'espropriazione dei terreni occorrenti;

Visto lo schema della nuova convenzione concordata fra la ditta richiedente e l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per regolare i loro reciproci rapporti in dipendenza della sistemazione e dell'esercizio del raccordo ferroviario;

Visto il rapporto 25 giugno 1932-X, n. 2803, del Circolo ferroviario d'ispezione per la Venezia Tridentina;

Viste le leggi 25 giugno 1865, n. 2359, e 18 dicembre 1879, n. 5188, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

Vista la nota 16 settembre 1932-X, n. 5576, del Ministero delle corporazioni, Direzione generale della produzione industriale e degli scambi;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge sulle ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie e le automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447, nonchè il Nostro decreto 26 giugno 1927, n. 1570;

Uditi i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono dichiarate di pubblica utilità le opere di sistemazione del raccordo ferroviario del magazzino della ditta Giuseppe Rössler di Bolzano alla stazione di Bolzano Gries delle ferrovie dello Stato, giusta le planimetrie citate nelle premesse del presente decreto e che si approvano.

Art. 2.

Per l'esecuzione dei lavori e delle espropriazioni inerenti alla sistemazione di cui trattasi, è assegnato il termine di mesi sei dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 3.

Al Governo è riservata facoltà di modificare e di sopprimere anche l'esercizio del raccordo, senza compenso, qualora lo ritenga necessario per esigenze di servizio.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

CIANO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1933 - Anno XI
Registro n. 1 Comunicazioni - Ispett. F. T. A., n. 22.

(367)

DECRETO MINISTERIALE 26 dicembre 1932.

Nomina del Collegio sindacale dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che istituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Vista la modificazione apportata all'art. 9 del R. decreto-legge citato con la legge di conversione 16 giugno 1927, numero 1132;

Visto il R. decreto 26 agosto 1927, n. 1699, che modifica lo statuto dell'Associazione nazionale anzidetta, approvato con R. decreto 23 dicembre 1926, n. 2339;

Visto il decreto Ministeriale 25 gennaio 1932, registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio successivo, registro n. 1 Corporazioni, foglio 81, col quale furono nominati i sindaci effettivi e supplenti della menzionata Associazione per l'anno 1932;

Ritenuto che devesi procedere alla nomina dei sindaci per l'anno 1933;

Vista la designazione fatta dalla Confederazione generale fascista dell'industria italiana con lettera 13 dicembre 1932-XI, n.VI 5391-17087;

Decreta:

Articolo unico.

Sono nominati sindaci effettivi dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, con sede in Roma, per l'anno 1933, i signori:

Limoncelli cav. uff. ing. Antonio, domiciliato a Napoli;
Sclopis cav. ing. Giuseppe, domiciliato a Torino;
Piazzoni comm. dott. Alessandro, capo divisione del Ministero delle corporazioni;

e sindaci supplenti i signori:

Fabris cav. dott. Giovanni, domiciliato a Roma;
Bellotti cav. uff. dott. Antonio, consigliere del Ministero delle corporazioni.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 dicembre 1932 - Anno XI

p. Il Ministro: ASQUINI.

(369)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1932.

Proroga al 30 giugno 1933 dello speciale trattamento di cui al decreto Ministeriale 5 maggio 1932, e disposizioni successive, concernente la restituzione della tassa di scambio sui prodotti lanieri esportati.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 39, secondo comma, della legge sulla tassa di scambio 28 luglio 1930, n. 1011, circa la facoltà di consentire restituzioni della tassa di scambio già corrisposta nel Regno sulle merci esportate;

Visto il R. decreto-legge 11 luglio 1931, n. 891, concernente aumento dell'aliquota della tassa di scambio;

Visto il R. decreto-legge 22 marzo 1932, n. 206, col quale vengono dettate nuove norme circa l'applicazione della tassa di scambio per le materie ed i prodotti tessili;

Visto il decreto Ministeriale 5 maggio 1932, n. 38115, concernente la restituzione fino al 31 dicembre 1932 della tassa di scambio sui prodotti lanieri esportati;

Riconosciuta l'opportunità di prorogare per un semestre lo speciale trattamento di che al suddetto decreto Ministeriale 5 maggio 1932, n. 38115;

Decreta:

Articolo unico.

È prorogato a tutto il 30 giugno 1933 lo speciale trattamento di che al decreto Ministeriale 5 maggio 1932, n. 38115, e disposizioni successive, concernente la restituzione della tassa di scambio sui prodotti lanieri esportati, sotto l'osservanza delle norme con lo stesso decreto stabilite.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 dicembre 1932 - Anno XI

Il Ministro: JUNG.

(396)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1933.
Conferma in carica del rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Genova sig. Angelucci Michele.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale n. 4092, in data 15 luglio 1929-VII, col quale, fra l'altro, il sig. Angelucci Michele venne nominato rappresentante del sig. De Marchi Luigi, agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Genova;

Vista la domanda, in data 28 luglio 1932-X, con la quale il menzionato agente di cambio, nel chiedere la propria ammissione in ruolo, ai sensi dell'art. 2 del R. decreto-legge n. 815 del 30 giugno 1932-X, ha dichiarato di voler confermare il predetto Angelucci come suo procuratore;

Visto il R. decreto, in data 24 settembre 1932, con il quale il suindicato sig. De Marchi è stato nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Genova;

Decreta:

Il sig. Angelucci Michele è confermato rappresentante del sig. De Marchi Luigi, agente di cambio presso la Borsa valori di Genova.

Roma, addì 20 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: JUNG.

(352)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1933.
Conferma in carica del rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Genova sig. Lazzarini Franco.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale n. 4002, in data 15 giugno 1928-VI, col quale il sig. Lazzarini Franco venne nominato rappresentante del sig. Pellerani Silvio, agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Genova;

Vista la domanda, in data 28 luglio 1932-X, con la quale il menzionato agente di cambio, nel chiedere la propria ammissione in ruolo, ai sensi dell'art. 2 del R. decreto-legge n. 815 del 30 giugno 1932-X, ha dichiarato di voler confermare il predetto Lazzarini come suo procuratore;

Visto il R. decreto, in data 24 settembre 1932, con il quale il suindicato sig. Pellerani è stato nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Genova;

Decreta:

Il sig. Lazzarini Franco è confermato rappresentante del sig. Pellerani Silvio, agente di cambio presso la Borsa valori di Genova.

Roma, addì 20 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: JUNG.

(350)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1933.
Conferma in carica del rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Genova sig. Borzone Enrico.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale n. 3623, in data 5 luglio 1926, col quale, fra gli altri, il sig. Borzone Enrico venne nominato rappresentante del sig. Martinotti Arturo, agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Genova;

Vista la domanda, in data 28 luglio 1932-X, con la quale il menzionato agente di cambio, nel chiedere la propria ammissione in ruolo, ai sensi dell'art. 2 del R. decreto-legge n. 815 del 30 giugno 1932-X, ha dichiarato di voler confermare il predetto Borzone come suo procuratore;

Visto il R. decreto, in data 24 settembre 1932, con il quale il suindicato sig. Martinotti è stato nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Genova;

Decreta:

Il sig. Borzone Enrico è confermato rappresentante del sig. Martinotti Arturo, agente di cambio presso la Borsa valori di Genova.

Roma, addì 20 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: JUNG.

(351)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-40.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Filipcic fu Francesco, nato a Tomadio il 7 novembre 1865 e residente a Filippi n. 4, è restituito nella forma italiana di « Filippi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Maddalena nata Vitez fu Giuseppe, nata il 19 luglio 1869, moglie;
2. Anselma di Francesco, nata il 21 aprile 1914, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 24 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8096)

N. 11419-41.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Filipcic fu Giovanni, nato a Tomadio il 2 febbraio 1883 e residente a Filippi n. 3, è restituito nella forma italiana di « Filippi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Carolina Filipcic nata Skapic fu Andrea, nata il 26 ottobre 1893, moglie;
2. Francesco di Francesco, nato il 5 febbraio 1912, figlio;
3. Maria di Francesco, nata l'11 ottobre 1913, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 27 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8097)

N. 11419-43.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Filipcic fu Antonio, nato a Tomadio il 26 luglio 1877 e residente a Filippi n. 1, è restituito nella forma italiana di « Filippi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Caterina Filipcic nata Bebec fu Michele, nata il 21 aprile 1874, moglie;
2. Francesco di Giovanni, nato il 15 gennaio 1899, figlio;
3. Federico di Giovanni, nato il 10 luglio 1901, figlio;
4. Rosamila di Giovanni, nata il 1° aprile 1904, figlia;
5. Emilio di Giovanni, nato il 12 settembre 1908, figlio;
6. Stanislao di Giovanni, nato il 6 luglio 1912, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 27 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8100)

N. 11419-44.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Filipcic di Stefano, nato a Tomadio il 10 febbraio 1895 e residente a Uttoglie, 4, è restituito nella forma italiana di « Filippi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Angela Filipcic nata Tavacar di Augusto, nata il 5 settembre 1896, moglie;
2. Giuseppe di Giuseppe, nato il 3 maggio 1921, figlio;
3. Adele di Giuseppe, nata il 12 febbraio 1925, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 27 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8101)

N. 11419-2159-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato ai sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Grgic Giuseppe di Martino, nato a Trieste il 20 marzo 1884 e residente a Trieste, Padriciano, 72, è restituito nella forma italiana di « Gregori ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Grgic nata Gojca di Stefano, nata il 20 maggio 1895, moglie;
2. Boris di Giuseppe, nato il 4 novembre 1910, figlio;
3. Giuseppe di Giuseppe, nato il 16 gennaio 1923, figlio;
4. Santo di Giuseppe, nato il 9 ottobre 1925, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 18 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8040)

N. 11419-2160-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della sig.ra Giuseppina Grgic fu Antonio vedova Grgic, nata a Trieste il 27 febbraio 1861 e residente a Trieste, Padriciano, 51, sono restituiti nella forma italiana di « Gregori ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 18 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8041)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, con nota in data 30 gennaio 1933-XI, ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del Regio decreto-legge 27 dicembre 1932, n. 1766, concernente agevolazioni tributarie alle quote di utili devolute alla riserva ordinaria delle società e ditte bancarie che raccolgono depositi.

(400)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati, in data 4 febbraio 1933-XI, un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 20 dicembre 1932-XI, n. 1903, relativo alla approvazione della proroga al 1° giugno 1933 del « modus vivendi » di stabilimento provvisorio, stipulato in Parigi, fra l'Italia e la Francia, il 3 dicembre 1927, proroga conclusa con scambio di note che ha avuto luogo in Parigi il 21 novembre 1932.

(401)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Accordo italo-belga relativo ai certificati d'origine e alle fatture commerciali.

Addì 4 febbraio 1933-XI, si è proceduto in Roma, tra l'Italia e il Belgio, ad uno scambio di note inteso a dare esecuzione, in via provvisoria, a decorrere dal 10 febbraio prossimo venturo, all'Accordo italo-belga del 18 agosto 1932, relativo ai certificati d'origine e alle fatture commerciali.

(402)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV I PORTAFOGLIO

N. 30.

Media dei cambi e delle rendite del 7 febbraio 1933 - Anno XI

S. U. America (Dollaro)	19.525
Inghilterra (Sterlina)	67.15
Francia (Franco)	76.25
Svizzera (Franco)	377 —
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id (Peso carta)	4.25
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.722
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	16.45
Cecoslovacchia (Corona)	58.07
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.98
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.663
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.41
Olanda (Fiorino)	7.862
Polonia (Zloty)	219 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	160.25
Svezia (Corona)	3.61
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengö)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3.50 % (1906)	80.175
Id 3.50 % (1902)	78.125
Id 3 % lordo	56.825
Consolidato 5 %	86.30
Buoni novennali Scadenza 1934	100.75
Id. id. Id. 1940	101.975
Id. id. Id. 1941	101.925
Obbligazioni Venezie 3,50 %	87.45

CONCORSI

MINISTERO DELL' EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a 20 posti di vice segretario in prova nell'Amministrazione centrale.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e le successive modificazioni;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato;

Veduto il R. decreto 2 giugno 1932, n. 690, col quale fu approvato il ruolo organico del personale dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale (Tabella *A*);

Veduto il decreto di S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, in data 17 dicembre 1932-XI, che autorizza a bandire concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Veduto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale e dei Regi provveditorati agli studi, approvato con R. decreto 15 dicembre 1932-XI, n. 1821;

Decreta:

Art. 1.

È aperto un concorso, per esami, a 20 posti di vice segretario in prova (gruppo *A* - grado 11°) nel ruolo del personale di carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale.

Art. 2.

Al suddetto concorso possono prender parte i giovani muniti di diploma di laurea in giurisprudenza, o in lettere, o in filosofia, o in scienze politiche, sociali e amministrative, conseguita in una Uni-

versità del Regno oppure nel Reale istituto superiore di scienze sociali e politiche « Cesare Alfieri » di Firenze, i quali, alla data di pubblicazione del presente decreto, abbiano compiuto l'età di anni 18 e non sorpassata quella di anni 30.

Per gli aspiranti, però, che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, il limite massimo di età è elevato ad anni 35 e per gli invalidi di guerra, gli invalidi per la causa nazionale e i decorati al valore militare ad anni 39.

Inoltre, per coloro che risultino regolarmente inscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, è concessa, sul limite massimo di età, una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito.

I candidati appartenenti al personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato potranno partecipare al concorso senza limitazione di età.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 5 dovranno essere presentate ai Regi provveditori agli studi o pervenire direttamente al Ministero dell'educazione nazionale (Ufficio centrale per gli affari generali e per il personale), entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le domande dovranno essere sottoscritte dai concorrenti, con l'indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita, del domicilio e del loro preciso recapito ed essere corredate da tutti i documenti prescritti. Dovranno inoltre contenere la elencazione dei documenti allegati.

I concorrenti i quali risiedano nelle Colonie italiane avranno facoltà di presentare, nel termine suddetto, la sola domanda, salvo a produrre successivamente, ma non oltre 10 giorni prima dell'inizio delle prove di esame, i documenti.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) diploma originale, o copia notarile autentica, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2;

c) certificato del podestà del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

d) certificato medico dal quale risulti che il concorrente è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio; per gli invalidi di guerra il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, e nella forma prescritta dal successivo art. 15 del Regio decreto medesimo;

e) certificato di regolare condotta morale, civile e politica, rilasciato dal podestà del Comune ove il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

f) certificato generale rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziale;

g) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, se il concorrente abbia prestato servizio militare, o, in caso negativo, certificato dell'esito di leva o d'iscrizione nelle liste di leva;

h) certificato rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, attestante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista, o ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili, o ai Fasci femminili, con l'indicazione della data di iscrizione;

i) fotografia recente del concorrente, con la firma autenticata dal podestà o da un notaio.

Ai fini dell'applicazione dei criteri preferenziali stabiliti per il caso di parità di merito dall'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, i candidati che siano reduci di guerra sono tenuti a documentare, ad integrazione dello stato di servizio o del foglio matricolare militare, le eventuali benemerenze di guerra e la durata del servizio prestato in reparti combattenti, alla dipendenza del Comando Supremo.

Gli orfani di guerra o di caduti per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la causa nazionale, le vedove o sorelle nubili dei caduti in guerra o per la causa nazionale dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune di domicilio o della loro abituale residenza.

Ai fini dell'applicazione della legge 6 giugno 1929, n. 1024, i concorrenti coniugati dovranno produrre lo stato di famiglia, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio.

Sono dispensati dalla presentazione del documento indicato alla lettera *c*) gli italiani non regnicoli; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) coloro che già abbiano un impiego di ruolo presso un'Amministrazione dello Stato, purchè esibiscano il certificato dell'Amministrazione dalla quale dipendono, comprovante la loro appartenenza all'Amministrazione stessa.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo, ed essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), non saranno accettati se risultino rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

Art. 5.

Le domande che perverranno al Ministero (Ufficio centrale per gli affari generali e per il personale) dopo il termine fissato nel precedente art. 3 del presente decreto, o che non saranno redatte in carta da bollo da L. 5 o corredate da tutti i documenti richiesti e redatti nella forma prescritta, non avranno effetto.

Non sono ammessi riferimenti a presentazioni di documenti fatte ad altre Amministrazioni dello Stato, anche se dipendenti dallo stesso Ministero dell'educazione nazionale.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto non motivato ed insindacabile del Ministro per l'educazione nazionale, ai sensi dell'art. 1, comma ultimo, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 6.

L'esame di concorso consterà di tre prove scritte e di una prova orale, le quali avranno luogo in Roma.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno indicati con successivo avviso.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quelle orali saranno tenute.

Le tre prove scritte verteranno:

a) su un tema di diritto civile;

b) su un tema di diritto amministrativo e di diritto costituzionale;

c) su un tema di cultura storica e letteraria.

Ai concorrenti saranno assegnate 8 ore per ciascuna prova scritta.

La prova orale avrà per oggetto le seguenti materie:

a) diritto civile, diritto amministrativo, diritto costituzionale e diritto sindacale e corporativo;

b) economia politica, scienza delle finanze e nozioni di statistica;

c) nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

d) nozioni sulla legislazione concernente le varie materie di competenza dell'Amministrazione dell'educazione nazionale, nonchè l'ordinamento dei vari servizi dell'Amministrazione stessa.

La Commissione giudicatrice avrà facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà costituita ai sensi dell'art. 5, lettera *a*), del citato regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale e dei Regi provveditorati agli studi approvato col R. decreto 15 dicembre 1932, n. 1621.

Per la scelta dei temi, lo svolgimento delle prove scritte ed orali e la formazione della graduatoria si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 8.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'educazione nazionale, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive.

variazioni ed integrazioni, nonchè quelle dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024, recante norme a favore dell'incremento demografico.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che risultino invalidi di guerra o per la causa nazionale, agli ex-combattenti od, in mancanza, agli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale, si osserveranno le disposizioni contenute rispettivamente nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di vice segretari in prova nella carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale e conseguiranno la nomina a vice segretari se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione dopo il prescritto periodo di prova non inferiore a sei mesi. I candidati vincitori del concorso, che siano impiegati non di ruolo e si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, 3° comma, del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina a vice segretario.

Durante il periodo di prova sarà corrisposto l'assegno lordo mensile di L. 800, previa la riduzione del 12 % ai sensi del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, ed in quanto sussistano le condizioni prescritte, competerà anche l'aggiunta di famiglia.

A coloro che provengono da altre Amministrazioni statali saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 30 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: Ercole.

(391)

Concorso a 16 posti di alunno d'ordine in prova nell'Amministrazione centrale.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e le successive modificazioni;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato;

Veduto il R. decreto 2 giugno 1932, n. 690, col quale fu approvato il ruolo organico del personale dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale (Tabella *A*);

Veduto il decreto di S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, in data 17 dicembre 1932-XI, che autorizza a bandire concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Veduto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale e dei Regi provveditorati agli studi, approvato con R. decreto 15 dicembre 1932-XI, n. 1821;

Decreta:

Art. 1.

È aperto un concorso, per esami, a 16 posti di alunno d'ordine in prova (gruppo *C* - grado 13°) nel ruolo del personale della carriera d'ordine dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale.

Art. 2.

Al suddetto concorso possono prendere parte i giovani muniti del diploma di ammissione ai corsi superiori dell'Istituto tecnico e dell'Istituto magistrale, al Liceo scientifico e al Ginnasio superiore, conseguito in un Istituto Regio o pareggiato, oppure del diploma di licenza di scuola secondaria di avviamento professionale, regio o pareggiata. Sono altresì validi i diplomi di licenza tecnica o complementare o di licenza da scuola professionale di secondo grado, conseguiti, ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici, in una scuola regia o pareggiata.

Gli aspiranti al concorso medesimo debbono aver compiuto, alla data di pubblicazione del presente decreto, l'età di anni 18 e non sorpassata quella di anni 30.

Per gli aspiranti, però, che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, il limite massimo di età è elevato ad anni 35 e per gli invalidi di guerra, gli invalidi per la causa nazionale e i decorati al valore militare ad anni 39.

Inoltre, per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922 è concessa, sul limite massimo di età, una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito.

I candidati appartenenti al personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato potranno partecipare al concorso senza limitazione di età.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 5, dovranno essere presentate ai Regi provveditori agli studi, o pervenire direttamente al Ministero dell'educazione nazionale (Ufficio centrale per gli affari generali e per il personale), entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le domande dovranno essere sottoscritte dai concorrenti, con l'indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita, del domicilio e del loro preciso recapito, ed essere corredate da tutti i documenti prescritti. Dovranno inoltre contenere la elencazione dei documenti allegati.

I concorrenti i quali risiedano nelle Colonie italiane avranno facoltà di presentare, nel termine suddetto, la sola domanda, salvo a produrre successivamente, ma non oltre 10 giorni prima dell'inizio delle prove di esame, i documenti.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) diploma originale, o copia notarile autentica, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2;

c) certificato del podestà del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro pei quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

d) certificato medico dal quale risulti che il concorrente è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio; per gli invalidi di guerra il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'Autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, e nella forma prescritta dal successivo art. 15 del R. decreto medesimo;

e) certificato di regolare condotta morale, civile e politica, rilasciato dal podestà del Comune ove il concorrente ha il suo domicilio e la sua abituale residenza;

f) certificato generale rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziale;

g) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, se il concorrente abbia prestato servizio militare o, in caso negativo, certificato dell'esito di leva o d'iscrizione nelle liste di leva;

h) certificato rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, attestante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista, o ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili, o ai Fasci femminili, con la indicazione della data di iscrizione;

i) fotografia recente del concorrente, con la firma autenticata dal podestà o da un notaio.

Ai fini dell'applicazione dei criteri preferenziali stabiliti per il caso di parità di merito dall'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, i candidati che siano reduci di guerra sono tenuti a documentare, ad integrazione dello stato di servizio o del foglio matricolare militare, le eventuali benemerenze di guerra e la durata del servizio prestato in reparti combattenti, alla dipendenza del Comando Supremo

Gli orfani di guerra o di caduti per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la causa nazionale, le vedove o sorelle nubili dei caduti in guerra o per la causa nazionale dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune di domicilio o della loro abituale residenza.

Ai fini dell'applicazione della legge 6 giugno 1929, n. 1024, i concorrenti coniugati dovranno produrre lo stato di famiglia, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio.

Sono dispensati dalla presentazione del documento indicato alla lettera *c*) gli italiani non regnicoli; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), coloro che già abbiano un impiego di ruolo presso un'Amministrazione dello Stato, purchè esibiscano il certificato dell'Amministrazione dalla quale dipendono, comprovante la loro appartenenza all'Amministrazione stessa.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo, ed essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), non saranno accettati se risultino rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

Art. 5.

Le domande che perverranno al Ministero (Ufficio centrale per gli affari generali e per il personale) dopo il termine fissato nel precedente art. 3 del presente decreto, o che non saranno redatte in carta da bollo da L. 5 o corredate da tutti i documenti richiesti e redatti nella forma prescritta non avranno effetto.

Non sono ammessi riferimenti a presentazioni di documenti fatte ad altre Amministrazioni dello Stato, anche se dipendenti dallo stesso Ministero dell'educazione nazionale.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto non motivato ed insindacabile del Ministero per l'educazione nazionale, ai sensi dell'art. 1, comma ultimo, del R. decreto 30 dicembre 1923, numero 2960.

Art. 6.

L'esame di concorso consterà di tre prove scritte e di una prova orale, le quali avranno luogo in Roma. Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno indicati con successivo avviso.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quelle orali saranno tenute.

Le tre prove scritte saranno le seguenti:

a) componimento in lingua italiana (da servire anche come prova di calligrafia);

b) saggio di aritmetica elementare;

c) saggio di dattilografia.

Ai concorrenti saranno assegnate cinque ore per ciascuna prova scritta.

Saranno materie della prova orale:

a) nozioni della storia d'Italia dal 1748 ai nostri giorni;

b) elementi di geografia dell'Europa in generale e dell'Italia in particolare;

c) nozioni sull'ordinamento amministrativo e corporativo dello Stato e nozioni elementari di statistica.

La Commissione giudicatrice avrà facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà costituita ai sensi dell'art. 5, lettera *c*), del citato regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale e dei Regi provveditorati agli studi approvato con R decreto 15 dicembre 1932-XI, n. 1821.

Per la scelta dei temi, lo svolgimento delle prove scritte ed orali e la formazione della graduatoria si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 8.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale del Ministero dell'educazione nazionale, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito, saranno osservate le disposizioni dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive variazioni ed integrazioni, nonchè quelle dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024, recante norme a favore dell'incremento demografico.

Per l'assegnazione di posti agli idonei che risultino invalidi di guerra o per la causa nazionale, agli ex combattenti od, in mancanza, agli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale, si osserveranno le disposizioni contenute rispettivamente nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'articolo 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397 e 12 giugno 1931, n. 777.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di alunni d'ordine in prova nella carriera d'ordine dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale e conseguiranno la nomina ad alunno d'ordine se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione dopo il prescritto periodo di prova non inferiore a sei mesi.

I candidati vincitori del concorso, che siano impiegati non di ruolo e si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, 3° comma, del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina ad alunno d'ordine.

Durante il periodo di prova sarà corrisposto l'assegno lordo mensile di L. 425, previa la riduzione del 12 per cento ai sensi del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491; ed in quanto sussistano le condizioni prescritte, competerà anche l'aggiunta di famiglia.

A coloro che provengano da altre Amministrazioni statali saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 30 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: ERCOLE.

(392)

Concorso a 10 posti di vice segretario in prova nei Regi provveditorati agli studi.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e le successive modificazioni;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato;

Veduto il R. decreto 2 giugno 1932, n. 690, col quale fu approvato il ruolo organico del personale dei Regi provveditorati agli studi (tabella *D*);

Veduto il decreto di S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, in data 17 dicembre 1932-XI, che autorizza a bandire concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Veduto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale e dei Regi provveditorati agli studi, approvato con R. decreto 15 dicembre 1932-XI, n. 1821;

Decreta:

Art. 1.

È aperto un concorso, per esami, a 10 posti di vice segretario in prova (gruppo *A* - grado 11°) nel ruolo del personale di carriera amministrativa dei Regi provveditorati agli studi.

Art. 2.

Al suddetto concorso possono prender parte i giovani muniti di diploma di laurea in giurisprudenza, o in lettere, o in filosofia, o in scienze politiche, sociali e amministrative, conseguita in una Università del Regno oppure nel Reale istituto superiore di scienze sociali e politiche « Cesare Alfieri » di Firenze, i quali, alla data di pubblicazione del presente decreto abbiano compiuto l'età di anni 18 e non sorpassata quella di anni 30.

Per gli aspiranti, però, che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, il limite massimo di età è elevato ad anni 35 e per gli invalidi di guerra, gli invalidi per la causa nazionale e i decorati al valore militare ad anni 39.

Inoltre, per coloro che risultino regolarmente inscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, è concessa, sul limite massimo di età, una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito.

I candidati appartenenti al personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato potranno partecipare al concorso senza limitazione di età.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 5, dovranno essere presentate ai Regi provveditorati agli

studio o pervenire direttamente al Ministero dell'educazione nazionale (Ufficio centrale per gli affari generali e per il personale), entro il termine di giorni 60 dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le domande dovranno essere sottoscritte dai concorrenti, con l'indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita, del domicilio e del loro preciso recapito ed essere corredate da tutti i documenti prescritti. Dovranno inoltre contenere la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

I concorrenti i quali risiedano nelle Colonie italiane avranno facoltà di presentare, nel termine suddetto, la sola domanda, salvo a produrre successivamente, ma non oltre 10 giorni prima dell'inizio delle prove di esame, i documenti.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) diploma originale, o copia notarile autenticata, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2;

c) certificato del podestà del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro pei quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

d) certificato medico dal quale risulti che il concorrente è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio; per gli invalidi di guerra il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, e nella forma prescritta dal successivo art. 15 del R. decreto medesimo;

e) certificato di regolare condotta morale, civile e politica, rilasciato dal podestà del Comune ove il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

f) certificato generale rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziale;

g) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, se il concorrente abbia prestato servizio militare, o, in caso negativo, certificato dell'esito di leva o d'iscrizione nelle liste di leva;

h) certificato rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della provincia in cui ha domicilio il concorrente, attestante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista, o ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili, o ai Fasci femminili, con la indicazione della data di iscrizione;

i) fotografia recente del concorrente, con la firma autenticata dal podestà o da un notaio.

Ai fini dell'applicazione dei criteri preferenziali stabiliti per il caso di parità di merito dall'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, i candidati che siano reduci di guerra sono tenuti a documentare, ad integrazione dello stato di servizio o del foglio matricolare militare, le eventuali benemerenze di guerra e la durata del servizio prestato in reparti combattenti, alla dipendenza del Comando Supremo.

Gli orfani di guerra o di caduti per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la causa nazionale, le vedove o sorelle nubili dei caduti in guerra o per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune di domicilio o della loro abituale residenza.

Ai fini dell'applicazione della legge 6 giugno 1929, n. 1024, i concorrenti coniugati dovranno produrre lo stato di famiglia, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio.

Sono dispensati dalla presentazione del documento indicato alla lettera *c*) gli italiani non regnicoli; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), coloro che già abbiano un impiego di ruolo presso un'Amministrazione dello Stato, purchè esibiscano il certificato dell'Amministrazione dalla quale dipendono, comprovante la loro appartenenza all'Amministrazione stessa.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo, ed essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), non saranno accettati se risultino rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

Art. 5.

Le domande che perverranno al Ministero (Ufficio centrale per gli affari generali e per il personale) dopo il termine fissato nel precedente art. 3 del presente decreto, o che non saranno redatte in carta da bollo da L. 5 o corredate da tutti i documenti richiesti e redatti nella forma prescritta, non avranno effetto.

Non sono ammessi riferimenti a presentazioni di documenti fatte ad altre Amministrazioni dello Stato, anche se dipendenti dallo stesso Ministero dell'educazione nazionale.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto non motivato ed insindacabile del Ministro per l'educazione nazionale, ai sensi dell'art. 1, comma ultimo, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 6.

L'esame di concorso consterà di 3 prove scritte e di una prova orale, le quali avranno luogo in Roma.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno indicati con successivo avviso.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quelle orali saranno tenute.

Le tre prove scritte verteranno:

a) su un tema di diritto civile;

b) su un tema di diritto amministrativo e di diritto costituzionale;

c) su un tema di cultura storica e letteraria.

Ai concorrenti saranno assegnate 8 ore per ciascuna prova scritta.

La prova orale avrà per oggetto le seguenti materie:

a) diritto civile, diritto amministrativo, diritto costituzionale e diritto sindacale e corporativo;

b) economia politica, scienza delle finanze e nozioni di statistica;

c) nozioni sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

d) nozioni sulla legislazione concernente le varie materie di competenza dell'Amministrazione dell'educazione nazionale, nonchè l'ordinamento dei vari servizi dell'Amministrazione stessa.

La Commissione giudicatrice avrà facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà costituita ai sensi dell'art. 5, lettera *a*), del citato regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale e dei Regi provveditorati agli studi approvato con R. decreto 15 dicembre 1932-XI, n. 1821.

Per la scelta dei temi, lo svolgimento delle prove scritte ed orali e la formazione della graduatoria si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 8.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte del punto ottenuto in quella orale.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'educazione nazionale, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive variazioni ed integrazioni, nonchè quelle dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024, recante norme a favore dell'incremento demografico.

Per l'assegnazione di posti agli idonei che risultino invalidi di guerra o per la causa nazionale, agli ex combattenti od, in mancanza, agli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale, si osserveranno le disposizioni contenute rispettivamente nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48 e nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di vice segretari in prova nella carriera amministrativa dei Regi provveditorati agli studi e conseguiranno la nomina a vice segretario se rico-

nosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione dopo il prescritto periodo di prova non inferiore a sei mesi. I candidati vincitori del concorso, che siano impiegati non di ruolo e si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, 3° comma, del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina a vice segretario.

Durante il periodo di prova sarà corrisposto l'assegno lordo mensile di L. 800, previa la riduzione del 12 per cento ai sensi del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, ed in quanto sussistano le condizioni prescritte, competerà anche l'aggiunta di famiglia.

A coloro che provengano da altre Amministrazioni statali saranno corrisposti gli assegni previsi dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 30 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: ERCOLE.

(393)

Concorso a 7 posti di vice ragioniere in prova nei Regi provveditorati agli studi.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e le successive modificazioni;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato;

Veduto il R. decreto 2 giugno 1932, n. 690, col quale fu approvato il ruolo organico del personale dei Regi provveditorati agli studi (Tabella D);

Veduto il decreto di S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, in data 17 dicembre 1932-XI, che autorizza a bandire concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Veduto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale e dei Regi provveditorati agli studi, approvato con R. decreto 15 dicembre 1932-XI, n. 1821;

Decreta:

Art. 1.

È aperto un concorso, per esami, a 7 posti di vice ragioniere in prova (gruppo *B* - grado 11°) nel ruolo del personale di carriera di ragioneria dei Regi provveditorati agli studi.

Art. 2.

Al suddetto concorso possono prender parte i giovani muniti di diploma di abilitazione tecnica (Sezione commercio e ragioneria) oppure di diploma di perito e ragioniere commerciale rilasciato dai Regi istituti commerciali, i quali, alla data di pubblicazione del presente decreto abbiano compiuto l'età di anni 18 e non sorpassata quella di anni 30.

Per gli aspiranti, però, che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, il limite massimo di età è elevato ad anni 35 e per gli invalidi di guerra, gli invalidi per la causa nazionale e i decorati al valore militare ad anni 39.

Inoltre, per coloro che risultino regolarmente inscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922 è concessa, sul limite massimo di età, una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito.

I candidati appartenenti al personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato potranno partecipare al concorso senza limitazione di età.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 5, dovranno essere presentate ai Regi provveditori agli studi, o pervenire direttamente al Ministero dell'educazione nazionale (Ufficio centrale per gli affari generali e per il personale), entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le domande dovranno essere sottoscritte dai concorrenti, con l'indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita, del domicilio e del loro preciso recapito, ed essere corredate da tutti i documenti prescritti. Dovranno inoltre contenere la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza; nonchè la elencazione dei documenti allegati.

I concorrenti i quali risiedano nelle Colonie italiane avranno facoltà di presentare, nel termine suddetto, la sola domanda, salvo a produrre successivamente, ma non oltre 10 giorni prima dell'inizio delle prove di esame, i documenti.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) diploma originale, o copia notarile autentica, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2;

c) certificato del podestà del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro pei quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

d) certificato medico dal quale risulti che il concorrente è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio; per gli invalidi di guerra il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, e nella forma prescritta dal successivo art. 15 del R. decreto medesimo;

e) certificato di regolare condotta morale, civile e politica, rilasciato dal podestà del Comune ove il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

f) certificato generale rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziale;

g) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, se il concorrente abbia prestato servizio militare, o, in caso negativo, certificato dell'esito di leva o d'iscrizione nelle liste di leva;

h) certificato rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della provincia in cui ha domicilio il concorrente, attestante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista, o ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili, o ai Fasci femminili, con la indicazione della data di iscrizione;

i) fotografia recente del concorrente, con la firma autenticata dal podestà o da un notaio.

Ai fini dell'applicazione dei criteri preferenziali stabiliti per il caso di parità di merito dall'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, i candidati che siano reduci di guerra sono tenuti a documentare, ad integrazione dello stato di servizio o del foglio matricolare militare, le eventuali benemerenze di guerra e la durata del servizio prestato in reparti combattenti, alla dipendenza del Comando Supremo.

Gli orfani di guerra o di caduti per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la causa nazionale, le vedove o sorelle nubili dei caduti in guerra o per la causa nazionale dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune di domicilio o della loro abituale residenza.

Ai fini dell'applicazione della legge 6 giugno 1929, n. 1024, i concorrenti coniugati dovranno produrre lo stato di famiglia, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio.

Sono dispensati dalla presentazione del documento indicato alla lettera *c*) gli italiani non regnicoli; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*); *f*), coloro che già abbiano un impiego di ruolo presso un'Amministrazione dello Stato, purchè esibiscano il certificato dell'Amministrazione dalla quale dipendono, comprovante la loro appartenenza all'Amministrazione stessa.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo, ed essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni.

I documenti di cui alle lettere *c*); *d*); *e*); *f*), non saranno accettati se risultino rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

Art. 5.

Le domande che perverranno al Ministero (Ufficio centrale per gli affari generali e per il personale) dopo il termine fissato nel precedente art. 3 del presente decreto, o che non saranno redatte in carta da bollo da L. 5 o corredate da tutti i documenti richiesti e redatti nella forma prescritta, non avranno effetto.

Non sono ammessi riferimenti a presentazioni di documenti fatte ad altre Amministrazioni dello Stato, anche se dipendenti dallo stesso Ministero dell'educazione nazionale.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto non motivato ed insindacabile del Ministro per l'educazione nazionale, ai sensi dell'art. 1, comma ultimo, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 6.

L'esame di concorso consterà di tre prove scritte e di una prova orale, le quali avranno luogo in Roma.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno indicati con successivo avviso.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quelle orali saranno tenute.

Saranno materia delle tre prove scritte:

a) elementi di diritto civile, amministrativo, costituzionale e commerciale;

b) elementi di scienza delle finanze e di economia politica;

c) ragioneria e contabilità di Stato.

Ai concorrenti saranno assegnate 8 ore per ciascuna prova scritta.

La prova orale avrà per oggetto, oltre il programma delle prove scritte, il diritto corporativo e sindacale, nozioni di statistica e nozioni sui vari servizi di competenza dell'Amministrazione dell'educazione nazionale, con particolare riguardo a quelli dei Regi provveditorati agli studi.

La Commissione giudicatrice avrà facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà costituita ai sensi dell'art. 5, lettera b), del citato regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale e dei Regi provveditorati agli studi approvato con R. decreto 15 dicembre 1932, n. 1821.

Per la scelta dei temi, lo svolgimento delle prove scritte ed orali e la formazione della graduatoria si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 8.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'educazione nazionale, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive variazioni ed integrazioni, nonchè quelle dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024, recante norme a favore dell'incremento demografico.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che risultino invalidi di guerra o per la causa nazionale, agli ex-combattenti od, in mancanza, agli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale, si osserveranno le disposizioni contenute rispettivamente nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397 e 12 giugno 1931, n. 777.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di vice-ragionieri in prova nella carriera di ragioneria dei Regi provveditorati agli studi e conseguiranno la nomina a vice-ragioniere se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione dopo il prescritto periodo di prova non inferiore a sei mesi. I candidati vincitori del concorso, che siano impiegati non di ruolo e si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, 3° comma, del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina a vice-ragioniere.

Durante il periodo di prova sarà corrisposto l'assegno lordo mensile di L. 700, previa la riduzione del 12 % ai sensi del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, ed in quanto sussistano le condizioni prescritte, competerà anche l'aggiunta di famiglia.

A coloro che provengano da altre Amministrazioni statali saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 30 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: Ercole.

(394)

Concorso a 8 posti di alunno d'ordine in prova nei Regi provveditorati agli studi.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e le successive modificazioni;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato;

Veduto il R. decreto 2 giugno 1932, n. 690, col quale fu approvato il ruolo organico del personale dei Regi provveditorati agli studi (tabella D);

Veduto il decreto di S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, in data 17 dicembre 1932-XI, che autorizza a bandire concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Veduto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale e dei Regi provveditorati agli studi, approvato con R. decreto 15 dicembre 1932-XI, n. 1821;

Decreta:

Art. 1.

È aperto un concorso, per esami, a 8 posti di alunno d'ordine in prova (gruppo C - grado 13°) nel ruolo del personale della carriera d'ordine dei Regi provveditorati agli studi.

Art. 2.

Al suddetto concorso possono prendere parte i giovani muniti del diploma di ammissione ai corsi superiori dell'Istituto tecnico e dell'Istituto magistrale, al Liceo scientifico e al Ginnasio superiore, conseguito in un istituto Regio o pareggiato, oppure del diploma di licenza di scuola secondaria di avviamento professionale, Regia o pareggiata. Sono altresì validi i diplomi di licenza tecnica o complementare o di licenza di scuola professionale di secondo grado, conseguiti, ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici, in una scuola Regia o pareggiata.

Gli aspiranti al concorso medesimo debbono aver compiuto, alla data di pubblicazione del presente decreto, l'età di anni 18 e non sorpassata quella di anni 30.

Per gli aspiranti, però, che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, il limite massimo di età è elevato ad anni 35 e per gli invalidi di guerra, gli invalidi per la causa nazionale e i decorati al valore militare ad anni 39.

Inoltre, per coloro che risultino regolarmente inscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, è concessa, sul limite massimo di età, una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito.

I candidati appartenenti al personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato potranno partecipare al concorso senza limitazione di età.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 5, dovranno essere presentate ai Regi provveditorati agli studi, o pervenire direttamente al Ministero dell'educazione nazionale (Ufficio centrale per gli affari generali e per il personale), entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le domande dovranno essere sottoscritte dai concorrenti, con l'indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita, del domicilio e del loro preciso recapito, ed essere corredate da tutti i documenti prescritti. Dovranno inoltre contenere la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

I concorrenti i quali risiedano nelle Colonie italiane avranno facoltà di presentare, nel termine suddetto, la sola domanda, salvo a produrre successivamente, ma non oltre 10 giorni prima dell'inizio delle prove di esame, i documenti.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) diploma originale, o copia notarile autentica, di uno dei titoli di studi indicati nel precedente art. 2;

c) certificato del podestà del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro pei quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

d) certificato medico dal quale risulti che il concorrente è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio; per gli invalidi di guerra il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, e nella forma prescritta dal successivo art. 15 del Regio decreto medesimo;

e) certificato di regolare condotta morale, civile e politica, rilasciato dal podestà del Comune ove il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

f) certificato generale rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziale;

g) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, se il concorrente abbia prestato servizio militare, o, in caso negativo, certificato dell'esito di leva o d'iscrizione nelle liste di leva;

h) certificato rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della provincia in cui ha domicilio il concorrente, attestante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista, o ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili, o ai Fasci femminili, con l'indicazione della data di iscrizione;

i) fotografia recente del concorrente, con la firma autenticata dal podestà o da un notaio.

Ai fini dell'applicazione dei criteri preferenziali stabiliti per il caso di parità di merito dall'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, i candidati che siano reduci di guerra sono tenuti a documentare, ad integrazione dello stato di servizio o del foglio matricolare militare, le eventuali benemerenze di guerra e la durata del servizio prestato in reparti combattenti, alla dipendenza del Comando Supremo.

Gli orfani di guerra o di caduti per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la causa nazionale, le vedove o sorelle nubili dei caduti in guerra o per la causa nazionale dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune di domicilio o della loro abituale residenza.

Ai fini dell'applicazione della legge 6 giugno 1929, n. 1024, i concorrenti coniugati dovranno produrre lo stato di famiglia, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio.

Sono dispensati dalla presentazione del documento indicato alla lettera c) gli italiani non regnicoli; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere c), d), e), f), coloro che già abbiano un impiego di ruolo presso un'Amministrazione dello Stato, purchè esibiscano il certificato dell'Amministrazione dalla quale dipendono, comprovante la loro appartenenza all'Amministrazione stessa.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo, ed essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni.

I documenti di cui alle lettere c), d), e), f), non saranno accettati se risultino rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

Art. 5.

Le domande che perverranno al Ministero (Ufficio centrale per gli affari generali e per il personale) dopo il termine fissato nel precedente art. 3 del presente decreto, o che non saranno redatte in carta da bollo da L. 5 o corredate da tutti i documenti richiesti e redatti nella forma prescritta, non avranno effetto.

Non sono ammessi riferimenti a presentazioni di documenti fatte ad altre Amministrazioni dello Stato, anche se dipendenti dallo stesso Ministero dell'educazione nazionale.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto non motivato ed insindacabile del Ministro per l'educazione nazionale, ai sensi dell'art 1, comma ultimo, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 6.

L'esame di concorso consterà di tre prove scritte e di una prova orale, le quali avranno luogo in Roma.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno indicati con successivo avviso.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quelle orali saranno tenute.

Le tre prove scritte saranno le seguenti:

a) componimento in lingua italiana (da servire anche come prova di calligrafia);

b) saggio di aritmetica elementare;

c) saggio di dattilografia.

Ai concorrenti saranno assegnate 5 ore per ciascuna prova scritta.

Saranno materie della prova orale:

a) nozioni della storia d'Italia dal 1748 ai nostri giorni;

b) elementi di geografia dell'Europa in generale e dell'Italia in particolare;

c) nozioni sull'ordinamento amministrativo e corporativo dello Stato, e nozioni elementari di statistica.

La Commissione giudicatrice avrà facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà costituita ai sensi dell'art. 5, lettera c), del citato regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale e dei Regi provveditorati agli studi approvato con R. decreto 15 dicembre 1932-XI, n. 1821.

Per la scelta dei temi, lo svolgimento delle prove scritte ed orali e la formazione della graduatoria si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 8.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'educazione nazionale, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e successive variazioni ed integrazioni, nonchè quelle dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024 recante norme a favore dell'incremento demografico.

Per l'assegnazione di posti agli idonei che risultino invalidi di guerra o per la causa nazionale, agli ex combattenti od, in mancanza, agli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale, si osserveranno le disposizioni contenute rispettivamente nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397 e 12 giugno 1931, n. 777.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di alunni d'ordine in prova nella carriera d'ordine dei Regi provveditorati agli studi e conseguiranno la nomina ad alunno d'ordine se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione dopo il prescritto periodo di prova non inferiore a sei mesi. I candidati vincitori del concorso, che siano impiegati non di ruolo e si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, 3° comma, del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina ad alunno d'ordine.

Durante il periodo di prova sarà corrisposto l'assegno lordo mensile di L. 425, previa la riduzione del 12 per cento ai sensi del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491; ed in quanto sussistano le condizioni prescritte, competerà anche l'aggiunta di famiglia.

A coloro che provengano da altre Amministrazioni statali saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 30 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: ERCOLE.

(395)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.